

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1405

## PROPOSTA DI LEGGE

**d' iniziativa dei Deputati AMADEI GIUSEPPE, ZUCALLI e CARIGLIA**

*Presentata il 21 maggio 1964*

Estensione a determinati dipendenti del beneficio previsto dall'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende sanare, con atto di vera giustizia, una situazione di palese sperequazione concernente la posizione di carriera di taluni dipendenti dalla Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

Trattasi di impiegati ed agenti, che, pur trovandosi sullo stesso piano amministrativo e di carriera con identici requisiti nei confronti delle condizioni richieste, non poterono beneficiare della legge n. 782 del 29 maggio 1939, né delle successive integrative n. 611 del 3 maggio 1940 e n. 196 del 12 febbraio 1942, emanate dal trascorso governo fascista, solo perché mancanti del titolo preferenziale di squadrista.

È noto che vari provvedimenti sono stati emanati a favore dei cosiddetti trentanovisti, ma in nessuno di questi si è voluto tener conto di coloro che, veri ed unici danneggiati a quel tempo, erano i soli per i quali avrebbe dovuto scaturire un provvedimento riparatore.

È da sottolineare che questo esiguo numero di agenti non sono stati neppure ammessi ai benefici previsti per coloro che transitarono dai soppressi Ministeri (vedi Africa italiana) all'Azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato, e che in virtù di tali benefici superarono i colleghi da sempre dipendenti dalle ferrovie dello Stato, i quali subirono in tal modo un ulteriore danno allo svolgimento della loro carriera.

È inconcepibile che in una stessa Amministrazione possa più a lungo sussistere tale trattamento differenziato, tanto più se si considera che, per l'errata interpretazione di una legge riparatrice, in definitiva il beneficio si è concesso a chi all'origine non aveva subito alcun danno.

Onorevoli colleghi, la presente proposta, lungi dal creare nuove sperequazioni fra il personale delle categorie interessate, è esclusivamente tendente a sanare un annoso problema che ha trovato completa ed ampia soluzione in altri Ministeri, ai cui dipendenti è stata applicata con larghezza di interpretazione la legge base n. 270 del 17 aprile 1957.

È da sottolineare infine che l'estensione del beneficio qui previsto avverrebbe per la quasi totalità nei confronti di agenti i quali si trovano ormai, dato il lungo periodo trascorso dalla applicazione della legge n. 425 del 1958, al grado previsto dalla citata legge e che, pertanto, la sanatoria consiste nella

sola retrodatazione della data di nomina, che, per l'esiguità del numero dei beneficiari, comporterà un ben lieve aggravio di spesa a carico dello Stato, al quale peraltro com-

pete l'obbligo di sanare, con senso di giustizia, lo stato di disagio di questi agenti, i quali attendono tale atto riparatore fin dal lontano 1939.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

I dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, in servizio almeno dal 23 marzo 1939, i quali comprovino di avere a quel tempo esercitato mansioni di ex grado 10°, o muniti alla suddetta data di titolo di studio di scuola media inferiore, possono godere dello stesso trattamento usato per gli agenti provenienti da altri Ministeri, i quali hanno beneficiato delle norme di cui all'articolo 198 della legge 26 marzo 1958, n. 425, purché all'entrata in vigore della suddetta legge risultino inquadrati in qualifiche non inferiori a quelle di segretario, disegnatore, assistente lavori, alunno d'ordine, aiutante disegnatore, sorvegliante lavori e scrivana, nonché con qualifiche dell'esercizio non inferiori a quelle di capo deposito di 3ª classe, ufficiale navale di 3ª classe, ufficiale macchinista di 3ª classe, alunno d'ordine delle stazioni, sottocapotecnico, capo personale viaggiante, controllore viaggiante, capo verificatori, del soppresso regolamento del personale.

### ART. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con la riduzione del capitolo del bilancio dello Stato destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.